



TRIBUNALE di GENOVA

Sezione Settima Civile - Fallimentare

Il Giudice designato

Procedimento liquidatorio R.G. 3/21

(art. 14 ter L. 3 del 2012 e s.m.i.)

Il giudice delegato, provvedendo sul ricorso depositato in data 25 gennaio 2021 da DI DONNA Andrea

avente ad oggetto la liquidazione del patrimonio del proponente;

visto l'art. 14 ter, quinquies e ss. L. 3 del 2012;

letta la domanda volta ad ottenere la liquidazione dei beni in favore dei creditori;

Premesso quanto segue sui termini e caratteristiche del progetto liquidatorio esposto:

- il ricorrente ha riferito di trovarsi in situazione di sovraindebitamento le cui cause sono da ricondursi principalmente al pregresso passivo fallimentare non completamente soddisfatto della "GLOBALTEC SAS DI ANDREA DI DONNA & C." con sede legale in Genova Via Taggia 3° (CF. 01743300996). Ed invero, con sentenza del Tribunale di Genova R. Sent. n. 142/15 e n. 140 R.F., depositata il 02/10/2015 è stato dichiarato il fallimento della "GLOBALTEC SAS DI ANDREA DI DONNA & C." con sede legale in Genova Via Taggia 3° (CF. 01743300996) e del socio Andrea DI DONNA, odierno ricorrente. Con Decreto del Tribunale di Genova RF 140/15 depositato il 05.10.2018 è stata dichiarata la chiusura del fallimento del Sig. DI DONNA Andrea per compiuta ripartizione dell'attivo. Risultano comunque ancora debiti residui fallimentari non soddisfatti ed altri sopravvenuti e non risulta essere stata chiesta l'esdebitazione ex art. 142 L.F.;

- che tali circostanze hanno compromesso la capacità reddituale del Sig. DI DONNA, il quale presta attività di lavoro dipendente con contratto a tempo pieno e durata indeterminata presso la ditta R.S. Service s.r.l. e percepisce un reddito mensile netto di circa € 2.300,00*. Detto stipendio da lavoro dipendente, unitamente ad una pensione di invalidità Inail dell'importo pari ad € 140,00* mensili, nonché alla busta paga della di lui Convivente, pari ad € 400,00* mensili, rappresenta, allo stato, l'unica fonte di reddito del Di Donna;

- che il ricorrente non dispone di eventuali beni immobili e mobili registrati da liquidare;

Al ricorso, nel relativo fascicolo telematico, risulta allegata la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, nella persona del dott. Alessandro Viani (all. C), Relazione integrata e modifica a seguito di interlocuzione con il Tribunale e del deposito di documentazione ulteriore come da Integrazione in data 18 maggio 2021 (All. A alle note 14 maggio 2021)

Letto il ricorso ed esaminata la documentazione posta a suo corredo, ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per dichiarare aperta la postulata procedura

posto che:

- il ricorrente non è sottoposto a procedura concorsuale alcuna, tenuto conto dell'intervenuta chiusura, con decreto di questo tribunale del 5 ottobre 2018, di quella fallimentare aperta a suo carico con sentenza del 2.10.2015; stante la pendenza di tale procedura fallimentare, nel quinquennio antecedente il deposito del ricorso propulsivo del presente procedimento e in difetto di risultanza alcuna di segno contrario, alla luce anche dei suoi asserti e di quanto relazionato dall'organismo di composizione della crisi (O.C.C.) non può ritenersi che il ricorrente abbia dato impulso, in tale lasso temporale, a procedimento ulteriore di composizione della propria debitoria ai sensi della legge n. 3/2012;
- avendo, il ricorrente, la propria residenza in Genova (Certificato di Residenza all. 8) deve riscontrarsi la competenza di questo Tribunale a provvedere sul proposto ricorso;
- il ricorso deve ritenersi validamente corredato, oltre che delle dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio (all. 14 alla Relazione iniziale 19 gennaio 2021) dell'elenco dei creditori con l'indicazione delle somme di relativa individuale spettanza, potendo trovare adesivo recepimento il riferimento al verbale di accertamento dello stato passivo redatto nel contesto della procedura fallimentare (all. 11 alla Relazione), cui si aggiungono i creditori post fallimento fra i quali è stato correttamente indicato (su precisa richiesta del Tribunale) anche Mercurio Mortgage Finance, creditore ipotecario per il mutuo gravante sull'immobile ormai di proprietà della ex moglie del proponente, estranea alla presente procedura;
- deve ritenersi sussistente sua condizione di sovra-indebitamento alla luce del sensibile valore differenziale che si rinviene tra l'ammontare della situazione debitoria a suo carico —pari ad euro 469.102,12 - e l'attivo costituito unicamente da quanto potrà ricavarsi dai futuri guadagni da reddito di lavoro, oltre al contributo una tantum di euro 7.000,00;

- è stata prodotta in atti (all. C al ricorso, e integrazione all. A alla nota 14 maggio 2021) relazione dell'O.C.C. nella persona del dott. Alessandro Viani che ha proceduto alla disamina delle cause che hanno determinato l'indebitamento del ricorrente, della sua consistenza, della di lui incapacità a farvi fronte oltre che al riscontro della sussistenza degli ulteriori presupposti postulati dall'art. 14 ter, comma 3, lett. c) e d) ed alla motivata valutazione di completezza ed attendibilità;

-non si riscontrano, nell'ultimo quinquennio, atti in frode ai creditori, anche atteso che il trasferimento dell'immobile impugnato con revocatoria è antecedente al quinquennio;

-quanto all'importo non passivamente interessato dalla liquidazione per le esigenze di mantenimento proprie e del suo nucleo familiare, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 6, lett. b), richiamato dall'art.14 quinquies, comma 2, lett. f, legge n. 3/2012, tale cifra è stata indicata, in ricorso, in euro 2.340,00 e, nel corpo della propria relazione, l'O.C.C. ha attestato la corrispondenza a spese effettivamente sostenute per esigenze di vita quotidiana, ulteriormente considerato che grava sul sig. Di Donna una consistente obbligazione di mantenimento determinata in sede di separazione in oltre 915,00 euro mensili; sarà onere del liquidatore verificare l'eventuale sopravvenienza di maggiori risorse monetarie che dovranno essere acquisite alla liquidazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 undecies legge n. 3/2012 e, in tale occorso, potrà procedersi alla ridefinizione della quota parte da preferenzialmente devolvere alla salvaguardia dei bisogni primari individuali;

-quanto alla azione esecutiva intrapresa dal terzo pacificamente essa diviene improcedibile dal momento del deposito del presente provvedimento; non è possibile - invece - aderire alla istanza del debitore di ordinare al terzo la restituzione delle somme percepite fino ad ora, eppure già in pendenza della domanda di liquidazione. Si osserva, infatti, che mentre è pacifico che il divieto di instaurare o proseguire azioni esecutive previsto dalla L. n. 3/2012 si estenda anche alle procedure esecutive presso terzi non è del tutto incontestato, non essendo prevista nella disciplina della legge 3/2012 una norma analoga alla previsione dell'art. 44 l.fall., che tale divieto operi allorché il giudice dell'esecuzione abbia emesso l'ordinanza di assegnazione somme anteriormente all'apertura della procedura di sovraindebitamento, non è del tutto pacifica (così Tribunale di Milano, ordinanza del 09.07.2017).

Il Tribunale aderisce e ritiene prevalente l'orientamento che - facendo riferimento all'art. 44 l.f., ed alla pronuncia della Corte di Cassazione che, in caso di fallimento, ha precisato che non assume rilievo l'antieriorità dell'assegnazione (cfr. Cass. 1227/16)- ha ritenuto (partendo dall'assunto che le procedure di sovraindebitamento rientrerebbero tra le procedure concorsuali per le caratteristiche di universalità e di segregazione del patrimonio) che con l'apertura della liquidazione tutti i crediti debbano considerarsi scaduti e la assegnazione - che opera "salvo esazione" (cioè pro solvendo) - non estingua il credito, per cui il creditore che abbia pignorato il quinto dello stipendio, per la parte che residui impagata alla

data dell'apertura della procedura di sovraindebitamento, non potrà continuare a riscuotere il quinto fino a soddisfazione integrale, ma dovrà subire una falcidia in misura pari agli altri creditori.. Tale lettura non può però ampliarsi fino a retroagire ai pagamenti già effettuati, per i quali la stessa disciplina del fallimento pone limiti ben precisi;

- quanto alla nomina del liquidatore - ai sensi dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. a) della legge- si reputa necessario scegliere un soggetto diverso dal professionista che ha attestato i requisiti della Liquidazione. Nel caso di specie, infatti - pur non dubitandosi della correttezza ed indipendenza di tale professionista - non si può non sottolineare come egli abbia avallato l'opzione, prospettata come tale fin dalla presentazione della domanda, di non coltivare l'azione revocatoria iniziata dal creditore Nobili S.r.l., per averla giudicata infondata, laddove invece pare opportuno che tale decisione (ovvero se coltivare o meno tale azione in favore della massa, previa autorizzazione del Giudice ai sensi dell'art. 14 decies come recentemente modificato) sia assunta all'esito della apertura della liquidazione e tenendo conto della situazione in allora esistente.

Quanto al compenso lo stesso potrà essere concordato con il debitore previa eventuale riduzione di quanto spettante al gestore, sollevato di parte della procedura, così come potrà rimanere fermo l'impegno della sorella del Di Donna a finanziare l'eventuale prosecuzione del giudizio o un parere legale, entro i limiti del preventivo già accettato dalla stessa.

P.Q.M.

letto l'art. 14 quinquies della legge 27 gennaio 2012 n. 3,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione del patrimonio proposta da DI DONNA Andrea

NOMINA liquidatore della procedura ai sensi dell'art. 15, comma 8, L. 3/2012 il dott. LUIGI FIGARI con studio in via XX settembre 3/10;

dispone che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone che la domanda di liquidazione ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori e per il caso in cui il proponente svolga attività di impresa, annotati nel registro delle imprese;

ordina la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione; nonché la sua pubblicità sull'apposita partizione del sito web dl Tribunale di Genova;

ordina il deposito da parte del terzo sig. Vittorio PALAZZOLO, a richiesta e con le modalità indicate dal liquidatore, ENTRO IL TERMINE DI GIORNI 30 dalla apertura della liquidazione, della somma di euro 7.000,00 come da prospettazione in ricorso

determina ex art. 14ter, comma 6, lett.) b, alla luce delle corrette valutazioni dell'OCC, nella somma di euro 2.340,00 mensili la somma necessaria per il sostentamento del debitore e della famiglia

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, per i quattro anni successivi al deposito della domanda in quanto i beni sopravvenuti nel suddetto periodo costituiscono oggetto della liquidazione al netto delle passività incontrate per l'acquisto e la conservazione degli stessi.

Si comunichi.

Genova, 15 luglio 2021

Il Giudice

Dott.ssa Cristina Tabacchi